Cassazione penale sez. III, 03/03/2023, n. 9087

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte dâ??appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale lâ??imputato era stato condannato, allâ??esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione e â?¬ 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fine di spaccio di quattro confezioni di cocaina e grammi 0,42 di marijuana.
- **2**. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore della??imputato, e ne ha chiesto la??annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
- â?? Violazione di legge in relazione allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova, motivazione apparente. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente recependo le argomentazioni del primo grado con riferimento alla attribuibilitA dello stupefacente allâ??imputato, ospite occasionale nellâ??appartamento.

Contrariamente a quanto ricostruito, altre due persone occupavano allâ??alloggio, sicchÃ" la motivazione della corte territoriale sarebbe illogica. Allo stesso modo avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la condotta di detenzione che richiede, secondo la giurisprudenza di legittimitÃ, una situazione di materiale possesso dello stupefacente che non può prescindere dal contatto fisico.

- â?? Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione con riferimento allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo alla prova della destinazione a terzi.
- â?? Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione alla finalità di uso non personale, inversione dellâ??onere probatorio. Argomenta il ricorrente che non spetta allâ??imputato la dimostrazione della finalità di uso personale, ma compete allâ??accusa la dimostrazione della finalità di spaccio.
- â?? Violazione di legge in relazione allâ??applicazione dellâ??aumento per la continuazione tra sostanze stupefacenti di diversa tipologia in presenza del reato di cui allâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha chiesto lâ??integrale accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso appare, quanto ai tre motivi di ricorso afferenti al merito della responsabilitÃ, inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente infondati e anche in parte non consentiti in questa sede con riguardo alla devoluzione del travisamento probatorio e alla richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti.

La deduzione del travisamento della prova sottende una diversa e inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio in relazione alla configurabilit\(\tilde{A} \) della detenzione dello stupefacente in capo all\(\tilde{a} \)?imputato.

Il travisamento della prova, deducibile quale vizio di motivazione, consiste non già nellâ??errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dallâ??assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare lâ??intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E

 $ci\tilde{A}^2$ in quanto al giudice di legittimit \tilde{A} \tilde{A} consentito non gi \tilde{A} di accertare eventuali travisamenti del fatto \hat{a} ?? e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice del merito -, bens \tilde{A} \neg solo di verificare che quest \hat{a} ??ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una

prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per lâ??appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte

dellâ??orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, MicchichÃ", Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007,

Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588).

Il ricorso non \tilde{A} " volto a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bens $\tilde{A}\neg$ ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appell, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio con riguardo allâ??attribuibilit \tilde{A} dello stupefacente al ricorrente e alla prova della finalit \tilde{A} della??uso non esclusivamente personale.

La sentenza impugnata, in continuit \tilde{A} con quella di primo grado, ha ritenuto provata la detenzione dello stupefacente in capo allâ??imputato in ragione del fatto che questo era detenuto allâ??interno del mobiletto accanto al letto in cui dormiva lâ??imputato, unitamente ad una somma di denaro di \tilde{a} ? 1.050,00 e ai documenti di identit \tilde{A} , in un contesto nel quale, scrivono i giudici del merito, il ricorrente aveva

prospettato una mera ipotesi astratta di alternativa ricostruzione dei fatti (presenza di altri due ospiti nellâ??appartamento e ipotesi alternativa secondo cui qualcuno avrebbe messo, a insaputa dellâ??imputato, la droga nel luogo ove câ??erano i documenti di questi). Eâ?? del tutto evidente che si tratta di censure al di fuori del perimetro di deducibilità del travisamento della prova).

Il congiunto possesso dello stupefacente, del denaro e dei documenti costituisce, secondo i giudici del merito, dimostrazione dell \hat{a} ??attribuibilit \tilde{A} di questo al ricorrente.

Parimenti la finalità di uso non meramente personale Ã" stata congruamente argomentata. Se Ã" pur vero, come sostiene il ricorrente, che non spetta allâ??imputato dimostrare il consumo personale, non di meno la sentenza impugnata fonda tale prova dal complesso indiziario (suddivisione in dosi della sostanza

stupefacente cocaina, somma di denaro incompatibile con la situazione personale dellâ??imputato privo di attivitĂ lavorativa) e dallâ??assenza di allegazione dellâ??uso personale. Si tratta di una motivazione congrua e in linea con i principi reiteratamente espressi.

Come $pi\tilde{A}^1$ volte affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dellâ??uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare lâ??immediatezza del consumo, \tilde{A} " effettuata dal giudice di merito secondo parametri

di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimit\(\tilde{A}\) solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicit\(\tilde{A}\) della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D\(\tilde{a}\)??Incontro, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman)

Il giudice dâ??appello ha ritenuto dimostrata, con motivazione congrua e logica, avuto riguardo alle modalità di presentazione della sostanza già confezionata in n. 4 involucri e in presenza di una somma di denaro non giustificata, detenuta unitamente allo stupefacente, e allâ??assenza di allegazione dellâ??uso personale, la finalità non esclusivamente personale della detenzione.

5. Manifestamente infondata, perch \tilde{A} © contraria ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , \tilde{A} " la censura di violazione di legge in relazione alla configurabilit \tilde{A} della condotta di detenzione che \hat{a} ?? secondo l \hat{a} ??assunto difensivo \hat{a} ?? richiederebbe il contatto fisico.

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine â??detenzioneâ?• non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dellâ??esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Rv. 275537 â?? 01; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, Rv. 242389 â?? 01).

Non vâ?? \tilde{A} " dubbio che lâ??imputato, che dormiva accanto al luogo ove era occultata la droga, la detenesse nel senso della immediata disponibilit \tilde{A} .

6. Ã? fondato il quarto motivo di ricorso.

Lâ??art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riformulato dalla legge 14 maggio 2014, n. 79, prevede unâ??unica figura di reato, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente oggetto delle condotte punite, sicchÃ" la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente

eterogenee, qualora sia classificabile quale fatto di lieve entitÃ, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (S.U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-02).

La sentenza impugnata, che ha applicato lâ??aumento per la continuazione in presenza di contestuale detenzione di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana, va annullata sul punto.

Lâ??annullamento va disposto senza rinvio potendo la Corte di cassazione procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio eliminando la pena irrogata a titolo di continuazione, dal giudice del merito, di mesi due di reclusione e â?¬ 200,00 di multa, così determinando la pena di mesi sei di reclusione e â?¬ 1.000,00 di multa.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allâ??aumento di pena applicata per la continuazione e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione e â?¬ 1.000,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 07/02/2023

Campi meta

Massima: In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, \tilde{A} " effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimit \tilde{A} solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicit \tilde{A} della motivazione. Nel caso di specie, la prova dell'uso non personale \tilde{A} " stata desunta dal complesso indiziario, costituito dal possesso congiunto della sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, e di somme di denaro incompatibili con la situazione personale dell'imputato, privo di attivit \tilde{A} lavorativa, e alla assenza della allegazione dell'uso personale.

Supporto Alla Lettura:

ILLECITA DETENZIONE DI STUPEFACENTI

La condotta penalmente sanzionata Ã" posta in essere dal T.U. sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990, il cui art. 73 \tilde{A} " il fulcro di tutta la disciplina in materia, come modificato in ultimo dal D.L. 36/2014. La detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73) finalizzata allo spaccio costituisce reato, invece la sola detenzione per consumo personale (art. 75) configura un illecito amministrativo. Eâ?? importante quindi distinguere le due fattispecie, la cui linea di confine Ã" molto sottile. Lâ??art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte si spaccio e la detenzione ai fini dello spaccio, viene quindi sanzionato anche colui che compie qualsiasi attività di cessione e destinazione ad unâ??altra persona, anche a titolo gratuito. Lo stesso art. 73, al suo interno, contempla due casi in cui la pena Ã" ridotta: quando si tratta di un fatto di lieve entità (ex art. 73, c. V) c.d. â??piccolo spaccioâ?• o quando si tratta di droghe leggere. Il bene giuridico tutelato \tilde{A} " la salute pubblica, si intende proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (es. omicidio colposo a seguito di incidente stradale causato da un soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti). Ai fini della distinzione tra le due fattispecie di detenzione per spaccio o per uso personale sarA quindi fondamentale fare riferimento a determinati â??parametri di provaâ?• che il giudice valuterà volta per volta. In ogni caso, in Italia, il possesso di sostanze stupefacenti, a prescindere che sia per uso personale o no, non Ã" consentito dalla legge, e le conseguenze, che si tratti di sanzioni di natura penale o amministrativa, non sa saranno da poco.